



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Validità della licenza di porto di fucile per uso caccia in caso di mancato pagamento delle tasse di concessioni governative e rilascio della licenza di porto d'arma lunga per l'esercizio dello sport del tiro a volo - Chiarimenti.

All. 1

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALLE PREFETTURE - U.T.G. DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA <i>Servizio Affari di Prefettura</i>	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine alla validità della licenza di porto di fucile per uso caccia qualora non venga effettuato il relativo rinnovo annuale, mediante pagamento della tassa di concessione governativa e, in particolare, se in caso di mancato pagamento del tributo, i titolari della licenza in argomento possano, comunque, acquistare armi o esercitare lo sport del tiro a volo.

Al riguardo, si osserva che la licenza di porto d'armi costituisce, ai sensi dell'art. 61 Reg. T.U.L.P.S., un documento complesso formato dal libretto e dal foglietto aggiunto con le indicazioni delle caratteristiche dell'arma di cui è autorizzato il porto e l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative nella misura stabilita per il tipo cui appartiene l'arma oggetto dell'autorizzazione.

La mancanza di uno solo degli elementi che compongono la licenza, trattandosi di due differenti atti amministrativi impegnanti due distinte volontà della p.a. che, nel loro contenuto unitario, rappresentano la operatività dell'autorizzazione definitiva al porto delle armi, rende invalida l'autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata, anche con riferimento alle attività connesse alla sua titolarità (es. acquisto armi e munizioni).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

A ciò si aggiunge che il pagamento della prescritta tassa non rappresenta un puro adempimento di natura fiscale, dato che l'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 dispone l'inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le dovute tasse.

Sulla questione in argomento si è anche espressa, a seguito di specifica istanza di interpello formulata da questo Ufficio, la competente Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, con nota prot. 954-13036/2011, del 27 aprile 2011, con il parere che si fornisce in allegato.

Si ricorda, da ultimo, che con l'entrata in vigore della legge 36/90 (il cui art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza per la quale si sia omesso il pagamento della tassa in argomento) il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l'invalidità della licenza, comporta (nel caso di porto d'armi da caccia) la configurabilità di un illecito amministrativo (v. Cass. n. 01553 del 13.06.1990 sez. I).

In relazione, poi, alla questione se possa consentirsi la duplice titolarità della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ex legge 18/6/1969 n. 323, con la licenza di porto di fucile per uso di caccia, ex art. 42 T.U.L.P.S., si rappresenta quanto segue.

Seppure l'interpretazione ermeneutica della richiamata legge 323/69 - la quale dispone che *"Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore . . . rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'arma lunga da fuoco concessa ad altro titolo, omissis"* - sembri escludere la compatibilità tra i due titoli, si è del parere che nella "ratio" della predetta norma, oltre che voler costituire una licenza "ad hoc" che consentisse l'esercizio della richiamata attività sportiva, il legislatore non abbia inteso sancire l'incompatibilità tra le due licenze, quanto piuttosto esonerare dall'obbligo di munirsi della licenza per il tiro a volo coloro che fossero già in possesso di licenza di porto d'arma lunga (per uso di caccia o per difesa personale).

Del resto, va pure considerato che nella Tariffa annessa al suindicato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo II, art. 5, note, punto 1) si stabilisce, per la licenza uso caccia, che *la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso*. Dunque, nel corso del periodo di validità della licenza medesima (6 anni dalla data del rilascio), è facoltà del titolare corrispondere la prevista tassa di cc. gg. solo per gli anni in cui intende effettivamente fare uso della propria licenza di caccia.

Si è, pertanto, del parere che sia possibile, alla luce della vigente normativa, essere titolari, contemporaneamente, della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ex legge 18/6/1969 n. 323 e di quella di porto di fucile per uso di caccia, ex art. 42 T.U.L.P.S., senza che la titolarità di quest'ultima licenza - in corso di validità a seguito del pagamento delle previste tasse cc. gg. - debba comportare il ritiro dell'altro titolo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Castrese De Rosa